Rapporto

numero	data	Dipartimento
	8 marzo 2012	ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici
sull'iniziativa parlamentare 21 giugno 2010 presentata nella forma elaborata da Angelo Paparelli e cofirmatari per la modifica dell'art. 54 della Costituzione cantonale

LE RICHIESTE DELL'INIZIATIVA

Gli iniziativisti ritengono che la Costituzione cantonale si limiti a regolare l'incompatibilità di carica unicamente a livello cantonale, senza minimamente parlare delle autorità federali.
Essi ritengono inopportuno se non addirittura inconcepibile il fatto che eventuali magistrati o giudici federali possano essere eletti quali deputati in Gran Consiglio.
Affermano: "Un procuratore federale impegnato in inchieste delicate di valenza internazionale come potrebbe giustificare il fatto di sedere fra i nostri banchi? Ne va della credibilità della magistratura e dell'indipendenza che il comune cittadino deve poter confidare in lui."

Per questi motivi chiedono la modifica dell'art. 54 della Costituzione cantonale come segue:

Art. 54 - Incompatibilità

[1]Nessuno può essere contemporaneamente Consigliere di Stato, deputato al Gran Consiglio, giudice o magistrato inquirente federale o cantonale. Il Giudice di pace può essere membro del Gran Consiglio.

[2]I Consiglieri di Stato, i giudici e i magistrati inquirenti federali o cantonali non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio degli Stati o del Consiglio nazionale né membri di un Municipio. I Consiglieri di Stato non possono inoltre essere membri di un Consiglio comunale.

A fine atto parlamentare, nel NB, gli iniziativisti chiedono di valutare se anche la carica di **giudice di pace** possa essere incompatibile con alcune specifiche cariche politiche.

LE CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

L'art. 54 cpv. 1 della Costituzione cantonale recita:

[1]Nessuno può essere contemporaneamente Consigliere di Stato, deputato al Gran Consiglio, magistrato dell'ordine giudiziario. Il Giudice di pace può essere membro del Gran Consiglio.

"Magistrato dell'ordine giudiziario" ai sensi della Costituzione cantonale è chi esercita la funzione giurisdizionale (giudice, giudice supplente di un tribunale, giudice istruttore, procuratore pubblico, magistrato dei minorenni).
La formulazione generale - invece dell'elenco delle varie funzioni - è stata preferita da Consiglio di Stato e Gran Consiglio per definire meglio l'incompatibilità nel senso della separazione personale dei poteri e per poter tener conto dell'eventuale istituzione di nuove funzioni giudiziarie nell'ambito del progetto di nuova revisione della Costituzione cantonale (vedi messaggio n. 4341 approvato dal Gran Consiglio in data 16 ottobre 1997).
Questo non vuol dire che si sia attribuito alla funzione di magistrato un significato più restrittivo, ma si sono incluse in questo termine tutte le funzioni giurisdizionali, supplenti e magistrati inquirenti compresi.

A livello cantonale possiamo quindi considerare tutti i magistrati ai sensi della LOG (ad esempio: giudice o giudice supplente di un tribunale, giudice dei provvedimenti coercitivi, procuratore pubblico, magistrato dei minorenni).
Per quanto concerne le cariche federali (richiesta di modifica degli iniziativisti), si possono considerare almeno i giudici federali di ogni livello, i procuratori federali e i giudici istruttori federali.

Il giudice di pace

Nella risposta alla domanda n. 9 dell'interrogazione n. 263.11 della deputata Ramsauer, il Consiglio di Stato risponde come segue:

*«**9. Si ritiene ancora valida la compatibilità di carica fra giudice di pace e deputato in Gran Consiglio? Per quali motivi?***

L'attuale compatiblità tra le cariche di giudice di pace e di membro del Gran Consiglio trae origine dalla proposta della Commissione per lo studio della revisione totale della Costituzione cantonale nel suo rapporto del 25 marzo 1986. La stessa era poi stata ripresa dal Governo nel messaggio n. 4341 del 20 dicembre 1994 concernente la revisione della Costituzione cantonale e approvata sia dal Gran Consiglio, sia, il 14 dicembre 1997, dal Popolo. Finora, essa non ha comportato problemi. D'altronde, oggi non vi sono giudici di pace che sono contemporaneamente membri del Gran Consiglio. Un'eventuale riflessione può eventualmente essere fatta nell'ambito di un futuro esame dell'impostazione della giustizia civile».

La Commissione ritiene invece che il giudice di pace, proprio per il suo ruolo, debba essere al di sopra delle parti e non debba assumere cariche politiche sia a livello comunale sia a livello cantonale.

Propone pertanto lo stralcio della frase "*Il Giudice di pace può essere membro del Gran Consiglio"* dall'art. 54 cpv. 1 della Costituzione cantonale.

L'art. 54 cpv. 1 della Costituzione cantonale risulta così modificato:

[1]Nessuno può essere contemporaneamente Consigliere di Stato, deputato al Gran Consiglio, magistrato dell'ordine giudiziario cantonale o federale.

Modifica dell'art. 54 cpv. 2 della Costituzione cantonale

Per quanto attiene la modifica auspicata dagli iniziativisti, il Cantone non può disciplinare il divieto per le autorità federali (come ad esempio i magistrati inquirenti del diritto federale) di assumere - anche se eletti su liste ticinesi - la carica di deputato federale.
Questo lo può indicare - e lo indica - unicamente il diritto federale.

Di conseguenza l'art. 54 cpv. 2 della Costituzione cantonale così come proposto dall'iniziativa parlamentare, riferendosi ai magistrati inquirenti federali, è contrario al diritto federale.

L'art. 144 cpv. 3 della Costituzione federale delega alla legge la definizione delle incompatibilità delle funzioni federali.

In merito l'art. 14 della legge federale sull'Assemblea federale (LParl) recita:

Art. 14 Motivi d'incompatibilità

Non possono far parte dell'Assemblea federale:

a. le persone da essa elette o confermate in carica;
b. i giudici da essa non eletti dei tribunali della Confederazione;
c. il personale dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata, dei Servizi del Parlamento, dei tribunali della Confederazione, della segreteria dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, del Ministero pubblico della Confederazione, nonché i membri delle commissioni extraparlamentari con competenze decisionali, sempre che leggi speciali non dispongano altrimenti;
d. i membri della direzione dell'esercito;
e. i membri degli organi direttivi di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante;
f. le persone che rappresentano la Confederazione in organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante."

CONCLUSIONI

La Commissione invita il Gran Consiglio ad approvare le modifiche dell'art. 54 cpv. 1 della Costituzione cantonale come indicato ai considerandi, accettando quindi parzialmente le richieste dell'iniziativa parlamentare elaborata 21 giugno 2010 di Angelo Paparelli e cofirmatari.

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Patrizia Ramsauer, relatrice
Bacchetta-Cattori - Bergonzoli - Caimi -
Cavalli - Cereghetti - Corti - Giudici - Gysin -
Mellini - Ortelli - Pagnamenta - Pedrazzini -
Ponzio-Corneo - Quadranti - Viscardi

Progetto di

Modifica parziale della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 21 giugno 2010 di Angelo Paparelli e cofirmatari;
- visto il rapporto 8 marzo 2012 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

d e c r e t a :

I.

La Costituzione del 14 dicembre 1997 della Repubblica e Cantone Ticino è modificata come segue:

Art. 54 cpv. 1

[1]Nessuno può essere contemporaneamente Consigliere di Stato, deputato al Gran Consiglio, magistrato dell'ordine giudiziario cantonale o federale.

II.

La presente modifica parziale della Costituzione cantonale, se accolta in votazione popolare, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.